



COMUNE DI CALENDASCO

PROVINCIA DI PIACENZA

Via Mazzini n°4 - C.A.P.29010 - ☎0523 772722 FAX 0523 772744

E-MAIL comune.calendasco@sintranet.it

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 39

Adunanza del : 23/11/2013

OGGETTO :

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) ANNO 2013. CONCESSIONE AGEVOLAZIONI ART.5 COMMA 2 D.L. 31/08/2013, N. 102, CONVERTITO IN LEGGE 28/10/2013, N. 124.

L'anno duemilatrecento, addi ventitre, del mese di novembre, alle ore 11 e minuti 3, nella sala delle adunanze consiliari , convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ZANGRANDI FRANCESCO	SINDACO	X	
BELTRAMETTI MARIA	CONSIGLIERE	X	
CAMOZZI PAOLO	CONSIGLIERE	X	
PRAZZOLI ANGELO	CONSIGLIERE	X	
SAVINI ANTONELLA	CONSIGLIERE	X	
MASSARI PIETRO	CONSIGLIERE	X	
CACCIATORE MARCO	CONSIGLIERE	X	
SAVI PIETRO	CONSIGLIERE	X	
BASSANONI FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	
LOSI STEFANINA	CONSIGLIERE		X
CERATI ADA	CONSIGLIERE	X	
ALBERTI LAURETTA	CONSIGLIERE		X
MODENESI ANGELO	CONSIGLIERE	X	
Totale		11	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor FERDENZI DOTT. ADRIANO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ZANGRANDI FRANCESCO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 11.18 presenti n. 11 assenti n. 2 Alberti, Losi

IL SINDACO introduce l'argomento e dà la parola al Responsabile del Servizio, rag. Devecchi che illustra brevemente la materia. Apre quindi la discussione; intervengono i Signori:

- Modenesi: dichiara di essere d'accordo anche se afferma che si tratta di un intervento di poco conto.

A questo punto più nessuno intervenendo,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 8 del D.L. 31.8.2013 n. 102, convertito in L. n. 124/2013, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2013 al 30 novembre 2013;

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 21 del 21.9.2013, relativa all'approvazione del regolamento comunale per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- n. 22 del 21.9.2013, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario tares per l'anno 2013;
- n. 23 del 21.9.2013 di approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti e sui servizi;

RICHIAMATO l'art. 5 comma 2 del D.L. 31.8.2013 n. 102, convertito in L. n.124/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29.10.2013) il quale stabilisce: *"Il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:*

19. Il consiglio comunale può deliberare altre agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, in altre parole attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio";

CONSIDERATO peraltro che, con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, sono state introdotte numerose modifiche alla disciplina del Tributo sui rifiuti, che si sostanziano nella possibilità per il Comune di adottare dei criteri di determinazione delle tariffe alternativi rispetto a quelli dettati dal D.P.R. 158/1999, arrivando addirittura a prevedere la possibilità per i Comuni di continuare ad applicare, in deroga a quanto stabilito dall'art. 14, comma 46 del Decreto Monti, il regime di prelievo in vigore nel 2012, determinando quindi i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 ai fini T.A.R.S.U.;

CONSIDERATO che, pur a fronte di tale ultima disposizione, il Comune non ritiene opportuno ritornare per l'anno 2013 ad applicare la T.A.R.S.U., avendo già provveduto ad approvare tutta la disciplina relativa alla Tares ed, in particolare, a fronte del fatto che, per l'anno 2014, la bozza di legge di stabilità presentata dal Governo ed attualmente in fase di approvazione in Parlamento prevede l'applicazione di un tributo del tutto analogo alla Tares semplificata introdotta dall'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che il Comune ritiene quindi opportuno mantenere applicabile nel 2013 la Tares, introducendo alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigido il passaggio da T.A.R.S.U. al nuovo tributo, con conseguente rettifica della delibera n. 23 del 21.9.2013 di approvazione delle tariffe per l'anno 2013;

CONSIDERATO che più in generale, la previsione dettata dall'art. 5 D.L. 102/2013 – nel momento in cui stabilisce che il Comune può (e non deve) applicare la Tares e, di conseguenza, nella determinazione delle tariffe (pur dovendo tenere conto del principio *chi inquina paga*), può rifarsi altresì ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe – comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 5 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

CONSIDERATO che le tariffe approvate con la delibera di C.C. del 21.9.2013 n. 23, in applicazione dei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente gravose per alcune specifiche categorie di utenze non domestiche (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e bar, caffè, pasticcerie), la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata;

VERIFICATO che le tariffe approvate per l'anno 2013 per le utenze non domestiche di cui alle categorie 16 e 17 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie – bar, caffè, pasticcerie) hanno subito aumenti rispetto alla Tarsu in misura superiore al 300%;

RITENUTO al fine di evitare la chiusura delle poche attività appartenenti alle categorie suddette di mitigare gli aumenti della tares concedendo, per l'anno 2013, una riduzione della tariffa (parte fissa e parte variabile) pari al 25% rispetto agli importi deliberati con atto n. 23 del 21.9.2013;

CONSIDERATO che la riduzione non sarà applicata alla maggiorazione di cui dall'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, spettante allo Stato pari a € 0,30 per metro quadrato;

DATO ATTO che:

- l'onere per la copertura delle riduzioni, quantificato in € 2.897,00, è stato previsto in sede di assestamento attraverso apposito stanziamento di spesa (cap.n. 10700/4);
- è rispettato il limite di spesa del 7% del costo complessivo del servizio pari a € 22.750,80 (costo complessivo del servizio € 325.011,44X25%);

CONSIDERATO che la concessione della riduzione della tariffa, essendo intervenuta prima del 30 novembre 2013 (termine ultimo dettato dall'art. 8, comma 1 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013, per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe da parte degli Enti locali per l'anno 2013), presta efficacia dal **1° gennaio 2013**, a fronte di quanto previsto dall'art. 1, comma 169 L. 296/2006, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

CONSIDERATO che la tariffa quota variabile per le utenze domestiche di n. 4 componenti, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 21.9.2013, per un refuso è stata indicata nel suddetto atto in € 115,3844 anziché in € 135,3844;

RITENUTO pertanto procedere ad una rettifica del valore indicato nella deliberazione di cui sopra;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il parere istruttorio favorevole reso dal Segretario sotto il profilo della legittimità ai sensi dell'art. 8 lett. G) del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il parere istruttorio favorevole reso dal Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 267/00;

VISTO il parere istruttorio favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 267/2000;

Esperita la votazione con il seguente esito:

- Presenti n.	11
- Astenuti n.	/
- Votanti n.	11
- Voti favorevoli n.	11
- Voti contrari n.	/

proclamato dal Sindaco

DELIBERA

1. di concedere per l'anno 2013, per i motivi in premessa citati, alle utenze non domestiche inserite nelle categorie 16 "Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie " e 17 "Bar, caffè, pasticceria", in applicazione di quanto disposto dall'art. 5, comma 2 del D.L.n. 102/2013, convertito in L. n. 124/2013, una riduzione della tariffa (parte fissa e parte variabile) pari al 25% rispetto agli importi deliberati con atto n. 23 del 21.9.2013;
2. di dare atto che, a seguito della riduzione di cui al punto 1, le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti per l'anno 2013 sono le seguenti:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1. componente	0,4236	52,4474
2. componenti	0,4942	94,4054
3. componenti	0,5447	120,6291
4. componenti	0,5850	135,3844
5. componenti	0,6254	152,0976
6 o più componenti	0,6556	178,3214

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,3825	0,6056
2. Campeggi, distributori carburanti	0,6001	0,9445
3. Stabilimenti balneari	0,4726	0,7498
4. Esposizioni, autosaloni	0,3225	0,5119
5. Alberghi con ristorante	0,9977	1,5762
6. Alberghi senza ristorante	0,6826	1,0801
7. Case di cura e riposo	0,7501	1,1810
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,8477	1,3411
9. Banche ed istituti di credito	0,4351	1,3411
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,8326	1,3151
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,1402	1,7954
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,7801	1,2257
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,8702	1,3671
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,6826	1,0815
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,8176	1,2863
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	2,7231	4,2906
17. Bar, caffè, pasticceria	2,0479	3,2252

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,3203	2,0809
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	1,9579	3,0875
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	7,8318	12,3443
21. Discoteche, night club	1,2302	1,9396
22. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0,4501	0,7066

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

3. di dare atto che, il prospetto delle tariffe, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 23 del 21.9.2013, è modificato, con efficacia retroattiva dal 1.1.2013, dal prospetto indicato al punto 2 del presente atto;
4. di dare atto che l'onere per le riduzioni di cui al punto 1, quantificato in € 2.897,00, è stato previsto in sede di assestamento attraverso apposito stanziamento di spesa (cap.n. 10700/4);
5. di dare atto che l'onere per le agevolazioni/riduzioni è contenuto nel limite di spesa del 7% del costo del servizio previsto dall'art.14, comma 19 del D.L.n. 201/2011, come modificato dall'art. 5, comma 2 del D.L.n. 102/2013;
6. di stabilire che la presente delibera dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA la necessità di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

ESPERITA la votazione palese con il seguente esito:

- Presenti n.	11
- Astenuti n.	/
- Votanti n.	11
- Voti favorevoli n.	11
- Voti contrari n.	/

proclamato dal Sindaco

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 – T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA


Allegato alla delibera
n. 39 /CC del 28 NOV. 2013

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) ANNO 2013. CONCESSIONE AGEVOLAZIONI ART.5 COMMA 2 D.L. 31/08/2013, CONVERTITO IN LEGGE 28/10/2013, N. 124.

PARERI OBBLIGATORI
(Art. 8 lett. G) Regolamento degli Uffici e dei Servizi)

- 1) Parere di legittimità:
PARERE FAVOREVOLE.


Calendasco, 18 NOV. 2013

Il Segretario Comunale


PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000 – T. U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali)


- 2) Parere in ordine alla regolarità tecnica:
PARERE FAVOREVOLE.

Calendasco, 16 NOV. 2013

Il Responsabile del Servizio


- 3) Parere in ordine alla regolarità contabile:
PARERE FAVOREVOLE.

Calendasco, _____

Il Responsabile del Servizio


Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(ZANGRANDI FRANCESCO)

IL SEGRETARIO
(FERDENZI DOTT. ADRIANO)

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line comunale in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, (art. 124, c.a, del T.U. 18.08.2000, n.267);
- CHE la presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri Comunali mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line comunale sul sito istituzionale del Comune.

Calendasco, li 28 NOV. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(FERDENZI DOTT. ADRIANO)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata pubblicata all'albo pretorio on-line comunale, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ (art. 124, c.1, del T.U. n.267/2000).

Calendasco, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE